



Legge federale sulla circolazione stradale

(LCStr)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 secondo periodo

² ... Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce le eccezioni.

Art. 6a cpv. 2 e 4

² *Abrogato*

⁴ La Confederazione e ciascun Cantone nominano un interlocutore per le questioni inerenti alla sicurezza stradale (adetto alla sicurezza).

Art. 9 cpv. 2^{bis} e 3^{bis} primo periodo

^{2bis} Può autorizzare un superamento del peso massimo consentito e della lunghezza massima per veicoli e combinazioni di veicoli che presentano particolari caratteristiche costruttive e di equipaggiamento a beneficio dell'ambiente. Il superamento massimo consentito è pari all'eccedenza di peso e lunghezza richiesta in tal senso. La capacità di carico non deve essere incrementata.

^{3bis} Il peso totale massimo ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato su domanda del detentore del veicolo. (...)

RS

1 FF
2 RS 741.01

Art. 15a cpv. 3 primo periodo e 4

³ Il periodo di prova è prorogato di un anno se il titolare commette un'infrazione medio grave o grave da cui consegue la revoca della licenza. (...)

⁴ La licenza di condurre in prova scade se durante il periodo di prova il titolare commette un'ulteriore infrazione medio grave o grave.

Art. 16c cpv. 2 lett. a^{bis}

² Dopo un'infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per:

- a^{bis}. almeno sei mesi se il titolare della licenza ha violato intenzionalmente norme elementari della circolazione in misura tale da aver corso il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso l'effettuazione di sorpassi temerari, la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore o l'inosservanza particolarmente grave di un limite di velocità ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4;

Art. 17a³

Abrogato

Art. 25 cpv. 2 lett. i⁴

² Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:

- i. *Abrogata*

Titolo secondo a: Guida autonoma*Art. 25a Veicoli a guida autonoma*

¹ Sono detti a guida autonoma i veicoli in grado di assumere completamente le funzioni di guida almeno in determinate situazioni.

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali e la misura in cui il conducente di un veicolo a guida autonoma è dispensato dagli obblighi di cui all'articolo 31 capoverso 1.

³ I veicoli a guida autonoma che non necessitano di un conducente possono essere autorizzati a circolare solo su determinati tratti. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di autorizzazione.

⁴ Nel quadro di una regolamentazione ai sensi dei capoversi 2 e 3 si deve provvedere affinché la sicurezza stradale non sia compromessa e i sistemi di automazione possano trattare i dati rilevati da terzi solo se ne sono garantite affidabilità e integrità.

³ RU 2012 6291, qui 6298; non ancora in vigore

⁴ RU 2012 6291, qui 6299; non ancora in vigore

Art. 25b Registratore di modalità di guida

¹ I veicoli a guida autonoma devono essere dotati di un registratore di modalità di guida. Questo deve registrare almeno:

- a. il passaggio delle funzioni di guida tra conducente e sistema di automazione;
- b. le richieste del sistema di automazione di riprendere il controllo del veicolo; e
- c. il verificarsi di guasti tecnici.

² I dati rilevati dal registratore di modalità di guida devono essere accessibili al detentore del veicolo ed estraibili dallo stesso.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la registrazione di altri dati, in particolare quelli temporali e geografici;
- b. la conservazione e la distruzione dei dati;
- c. l'accesso delle autorità esecutive e di terzi ai dati.

Art. 25c Protezione dei dati

Il sistema di automazione e il registratore di modalità di guida devono essere protetti da accessi non autorizzati. La protezione dei dati deve essere garantita.

Art. 25d Esperimenti con veicoli a guida autonoma

¹ L'USTRA può autorizzare esperimenti di durata limitata con veicoli a guida autonoma. Può farlo anche per veicoli che non necessitano di un conducente senza definire appositi tratti.

² Nel quadro dell'autorizzazione può prevedere deroghe alle disposizioni vigenti. La sicurezza stradale deve essere sempre garantita.

³ L'autorizzazione di esperimenti che non superano i confini regionali può in singoli casi essere delegata ai Cantoni.

Art. 52 Manifestazioni sportive

¹ Le gare di velocità con veicoli a motore effettuate su circuito alla presenza di pubblico sono vietate. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni o estendere il divieto ad altre gare con veicoli a motore. Nel decidere considera soprattutto le esigenze della sicurezza e dell'educazione stradali e della protezione dell'ambiente.

² Con l'eccezione delle escursioni, le altre manifestazioni sportive con veicoli a motore o velocipedi sulle strade pubbliche e le gare di velocità su circuito escluse dal divieto abbisognano del permesso dei Cantoni sul cui territorio si svolgono.

Art. 65 cpv. 2 e 3

² Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge del 2 aprile 1908⁵ sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa.

³ L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legge sul contratto d'assicurazione.

Art. 89b lett. d

Il SIAC serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- d. controllo dell'assicurazione, dello sdoganamento e dell'imposizione dei veicoli ammessi alla circolazione secondo la legge federale del 21 giugno 1996⁶ sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut);

Art. 89d lett. e e f

Le seguenti autorità trattano i dati del SIAC:

- e. le autorità competenti per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la LIAut⁷, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;
- f. le autorità competenti per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni conformemente alla legge del 19 dicembre 1997⁸ sul traffico pesante, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza.

Art. 89e lett. b e k

I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati:

- b. le autorità doganali, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione e per la ricerca di veicoli;
- k. le autorità autorizzate al trattamento dei dati di cui all'articolo 89d, per quanto attiene ai dati trattati in virtù di tale disposizione.

Art. 90 cpv. 3 e 4

³ È punito con una pena detentiva sino a quattro anni chiunque violi intenzionalmente norme elementari della circolazione in misura tale da correre il forte rischio di causare

⁵ RS 221.229.1

⁶ RS 641.51

⁷ RS 641.51

⁸ RS 641.81

un incidente con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso l'effettuazione di sorpassi temerari, la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore o l'inosservanza particolarmente grave di un limite di velocità.

⁴ È considerata particolarmente grave l'inosservanza di un limite di velocità quando viene superato:

- a. di almeno 40 km/h il limite di 30 km/h;
- b. di almeno 50 km/h il limite di 50 km/h;
- c. di almeno 60 km/h il limite di 80 km/h;
- d. di almeno 80 km/h un limite superiore a 80 km/h.

Art. 91 cpv. 2 lett. a, nota a piè di pagina

² È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque:

- a. *Nota a piè di pagina alla fine: abrogata*

Art. 95 cpv. 2

² È punito con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore sebbene la validità della licenza di condurre in prova sia scaduta.

Art. 96 cpv. 2

² È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore sebbene sappia o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussiste la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.

Art. 98a cpv. 4

⁴ Nei casi gravi, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.

Art. 99 cpv. 1 lett. h-j⁹

¹ È punito con la multa, chiunque:

- h.-j. *Abrogate*

Art. 99a Punibilità dei conducenti di veicoli a motore con potenza o velocità minime

¹ È punito con la multa chiunque, a bordo di un veicolo a motore con potenza o velocità minime, commette un'infrazione secondo i seguenti articoli della presente legge:

⁹ RU 2012 6291, qui 6315; non ancora in vigore

- a. art. 91 cpv. 2 lett. a e b;
- b. art. 91a cpv. 1;
- c. art. 94 cpv. 1, con l'eccezione che, se l'autore è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore del veicolo a motore con potenza o velocità minime ed è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte,
- d. art. 95 cpv. 1 e 2.

² Il Consiglio federale determina i veicoli a motore con potenza o velocità minime di cui al capoverso 1.

Art. 105^{bis} Contributi per nuove tecnologie

¹ L'USTRA può, entro i limiti dei crediti stanziati per la promozione di soluzioni innovative nel campo dei trasporti sulle strade pubbliche, concedere contributi destinati a:

- a. impianti pilota e di dimostrazione;
- b. progetti per la sperimentazione di nuovi sviluppi tecnologici.

² Gli impianti pilota e di dimostrazione situati all'estero nonché i progetti pilota e di dimostrazione realizzati all'estero possono essere eccezionalmente sostenuti se generano un valore aggiunto in Svizzera.

³ I contributi sono concessi sulla base di una domanda e alle seguenti condizioni:

- a. il richiedente garantisce che i lavori siano svolti in base allo scopo prefissato e valutati sistematicamente;
- b. il progetto influisce positivamente sulla mobilità sostenibile;
- c. il progetto è concluso entro tre anni.

⁴ Il contributo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

⁵ Il Consiglio federale disciplina ulteriori disposizioni, in particolare i requisiti della domanda, i costi computabili e le proroghe al termine di cui al capoverso 3 lettera c.

Art. 106 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il Consiglio federale può autorizzare l'USTRA a concedere deroghe a disposizioni d'ordinanza in casi specifici. Ciò vale anche per gli ambiti di competenza cantonale.

Art. 106a Trattati internazionali

¹ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali nell'ambito della circolazione stradale, segnatamente in merito a:

- a. rinuncia alla conversione delle licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali;
- b. riconoscimento di licenze, attestati, corsi di perfezionamento e permessi;
- c. immatricolazione di veicoli, in particolare il riconoscimento e il cambio di immatricolazione;
- d. trasporti speciali transfrontalieri;

e. scambio reciproco di dati relativi a detentori di veicoli, autorizzazioni a condurre e veicoli a motore, in particolare la comunicazione di dati del SIAC; trattati con il Principato del Liechtenstein possono prevederne la partecipazione al SIAC;

f. esecuzione di pene pecuniarie o di multe in caso di infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale; i trattati possono prevedere che le pene pecuniarie o le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive;

g. costruzione ed equipaggiamento dei veicoli, equipaggiamento degli utenti dei veicoli e riconoscimento reciproco delle relative perizie.

² Esso può approvare modifiche dei seguenti accordi:

a. Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968¹⁰ sulla circolazione stradale;

b. Accordo europeo del 1° maggio 1971¹¹ completante la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968;

c. Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968¹² sulla segnaletica stradale;

d. Accordo europeo del 1° maggio 1971¹³ completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968;

e. Accordo del 20 marzo 1958¹⁴ concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;

f. Accordo europeo del 30 settembre 1957¹⁵ relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;

g. Accordo europeo del 1° luglio 1970¹⁶ relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada.

³ Esso può autorizzare modifiche delle appendici 1, 3, 4 e 7 dell'Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia per tenere conto dell'evoluzione delle pertinenti disposizioni legali dell'Unione europea. Sono escluse le modifiche in relazione al divieto di cabotaggio nel trasporto stradale e l'aumento di capacità stradali. Può inoltre autorizzare ulteriori deroghe al limite di peso di cui all'appendice 6 per i veicoli a propulsione alternativa, purché queste siano limitate al peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa.

⁴ Esso può delegare all'USTRA la competenza di modificare trattati di cui ai capoversi 1 e 2. A tale scopo tiene conto della portata delle modifiche.

¹⁰ RS **0.741.10**

¹¹ RS **0.741.101**

¹² RS **0.741.20**

¹³ RS **0.741.201**

¹⁴ RS **0.741.411**

¹⁵ RS **0.741.621**

¹⁶ RS **0.822.725.22**

Art. 109 Abrogazione di altri atti normativi

La legge federale del 18 marzo 2016¹⁷ che autorizza il Consiglio federale ad approvare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) è abrogata.

II

La legge del 18 marzo 2016¹⁸ sulle multe disciplinari è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1

¹ Se il conducente di un veicolo non viene sorpreso o fermato al momento dell'infrazione alla LCStr¹⁹, alle ordinanze emanate in virtù della stessa oppure alla LUSN²⁰, la multa è inflitta alla persona fisica o giuridica indicata nella licenza di circolazione come detentrica del veicolo.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, giorno mese anno

Consiglio nazionale, giorno mese
anno

Il presidente,
Il segretario,

Il presidente,
Il segretario,

¹⁷ RS 822.22

¹⁸ RS 314.1

¹⁹ RS 741.01

²⁰ RS 741.71